

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 18

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

**per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
il 16 gennaio 2006**

—————



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Cancelleria dottor ANTONIO CORTE
(02-54334143 - fax 02-5453428)

Come da verbale in data 6-2-2006 si trasmette copia atti relativi al
procedimento n. 6259/03 R.G.GIP c/ Raffaele Iannuzzi

Milano 16-2-2006

OPERATORE GIUDIZIARIO B2

Simona Massa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simona Massa', written over the printed name.

N. 5617\03 RG NR
N. 6259\03 RG GIP



Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE
-articolo 420 c.p.p.-

Il 6-2-2006 alle ore 12.35 in Milano Palazzo di Giustizia piano settimo stanza 701 nel procedimento penale i cui numeri sono in epigrafe indicati in camera di consiglio innanzi al Giudice per l'udienza preliminare dr. Antonio Corte assistito per la redazione del verbale dall'ausiliario, espressamente autorizzato, Simona Massa

Il PM dr. ssa Stefania Carlucci è presente

l'imputato e il difensore :

Iannuzzi Raffaele già dichiarato contumace all'udienza 4-10-05 non presente difeso dall'avv. Daria Pesce del foro di Milano non presente sostituita dall'avv. Alessandra Capalbo come da delega che deposita

parti civili:

Geraci Giuseppe non presente

Scimeca Vincenza non presente

è presente l'avv. Armando Sorrentino

Il giudice dà lettura della seguente ordinanza:

Il giudice

letti gli atti del procedimento penale a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, nato a Grotella (Avellino) il 20 febbraio 1928, imputato per il seguente reato:

<<delitto p. e p. degli articoli 595 commi 1, 2 e 3 c.p., 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47, poichè, quale autore dell'articolo intitolato "*il codice segreto dell'ultimo pentito*", che qui si intende integralmente riportato, pubblicato sul periodico Panorama, offendeva la memoria di Geraci Domenico con la seguente frase "*... il boss di Caccamo respinge ogni responsabilità sull'assassinio del sindacalista Domenico Geraci, ucciso nell'ottobre del '98, un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di*

AC

sinistra (si disse perfino che Geraci era su quello stesso aereo in cui viaggiarono da Palermo a Roma Luciano Violante e Giovanni Brusca) ...”.

Con l'aggravante di aver attribuito a Geraci Domenico un fatto determinato.

In Milano, il 10 ottobre 2002>>>.

Rilevato che Geraci Giuseppe e Scimeca Vincenza, rispettivamente figlio e coniuge di Geraci Domenico, hanno proposto querela nei confronti del predetto senatore Raffaele Iannuzzi, ritenendo diffamatorie le affermazioni riportate poichè nell'articolo indicato, indicando il loro congiunto come “*sindacalista molto discusso*” che “*avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra*”, si recavano affermazioni che costituivano gravissima offesa alla memoria del defunto, offendendone la personalità morale, delineandone una collocazione criminale.

Rilevato che con lettera in data 27 ottobre 2004 il senatore Raffaele Iannuzzi ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale N. 5617\03 RG NR, N. 6259\03 RG GIP, pendente nei suoi confronti a seguito della presentazione della querela sopra richiamata. Il giudice precedente ne veniva avvisato all'udienza dell'8 novembre 2004, e disponeva rinvio, in attesa della decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

Rilevato che il 20 aprile 2005 il giudice chiedeva informazioni sullo stato del procedimento, e riceveva missiva data 3.5.2005, con la quale il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, sen. Giovanni Crema, la informava che era effettivamente pendente richiesta di declaratoria di insindacabilità avanzata dal senatore Iannuzzi in riferimento alle dichiarazioni per le quali è causa nel procedimento di cui trattasi; che la Giunta ha svolto una prima seduta il 24 novembre 2004, ascoltando il senatore richiedente; che peraltro, per il caso di richiesta avanzata dal parlamentare, non sono fissati dalla legge termini perentori per la pronuncia, per cui è nella discrezionalità dell'organo politico valutare se e quando completare l'esame degli affari sottoposti al suo esame: suggeriva pertanto di procedere a formulare autonoma richiesta, spiegando che per, per converso, termini di legge per la pronuncia dell'Assemblea investita di una richiesta in ordine all'insindacabilità decorrono laddove essa provenga dall'Autorità giudiziaria.

Ritenuto che questo giudice - considerati gli orientamenti espressi dalla costante giurisprudenza costituzionale - non possa accogliere l'eccezione formulata dal sen. Iannuzzi concernente l'applicabilità dell'art. 68 primo comma della costituzione al caso in esame.

Che infatti nelle sentenze numeri 10 e 11 dell'11 gennaio 2000 (alle quali si sono richiamate, tra le altre, le successive sentenze n. 52 del 27 febbraio 2002; n. 207 del 20 maggio 2002; n. 294 del 19 giugno 2002) si afferma:

«... E' pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea.

Invece l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicitazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati: ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.

La linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della libertà delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa. Senza questa delimitazione, l'applicazione della prerogativa la trasformerebbe in un privilegio personale (cfr. sentenza n. 375 del 1997), finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito e ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica.

Discende da quanto osservato che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde.

Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca.

Siffatto tipo di collegamenti non può valere di per sé a conferire carattere di attività parlamentare a manifestazioni di opinioni che siano oggettivamente ad essa estranee. Sarebbe, oltre tutto, contraddittorio da un lato negare - come è inevitabile negare - che di per sé l'espressione di opinioni nelle più diverse sedi pubbliche costituisca esercizio di funzione parlamentare, e dall'altro lato ammettere che essa invece acquisti tale carattere e valore in forza di generici collegamenti contenutistici con attività parlamentari svolte dallo stesso membro delle Camere.

In questo senso va precisato il significato del «nesso funzionale» che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare. Non cioè come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare ... nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilità, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna.

Ciò che si richiede, ovviamente, non è una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti ... Nei casi in cui non è riscontrabile esercizio di fun-

zioni parlamentari, il valore della legalità - giurisdizione non collide certo con quello dell'autonomia delle Camere e così si spiega che la giurisprudenza costituzionale abbia appunto stabilito che l'immunità non vale per tutte quelle opinioni che «il parlamentare manifesta nel più esteso ambito della politica».

Alla luce di tale interpretazione si debbono pertanto ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle dichiarazioni, che fuoriescono dal campo applicativo del «diritto parlamentare» e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito «contesto politico» o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazione di sindacato ispettivo.

Questa forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può infatti aver rilievo, nei giudizi in oggetto, soltanto se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari.

Se dunque l'immunità copre il membro del Parlamento per il contenuto delle proprie dichiarazioni soltanto se concorre il contesto funzionale, il problema specifico, che non appare irrilevante in questo conflitto, della riproduzione all'esterno degli organi parlamentari di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari si può risolvere nel senso dell'insindacabilità solo ove sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche».

L'orientamento della Corte costituzionale è stato ribadito con la sentenza n. 120 del 16 aprile 2004 (alla quale si è richiamata l'ord. n. 136 del 26.1.2005); nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, si è affermato che:

«... Nonostante le evoluzioni subite, nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, è enucleabile un principio, che è possibile oggi individuare come limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all'art. 68: questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di parlamentare». Per tale ragione l'itinerario della giurisprudenza della Corte si è sviluppato attorno alla nozione del cd. «nesso funzionale», che solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare.

Certamente rientrano nello sfera dell'insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari, mentre per quanto attiene alle attività non tipizzate esse si debbono tuttavia considerare «coperte» dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche «innominati», ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica (cfr. sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003).

Ciò che rileva, ai fini dell'insindacabilità, è dunque il collegamento necessario con le «funzioni» del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma «innominata» sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacchè, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come «espressione di attività parlamentare» (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 379 e n. 219 del 2003). E' in questa prospettiva che va effettuato lo scrutinio della disposizione denunciata. Le attività di «ispezione di divulgazione, di critica e di denuncia politica» che appunto il censurato art. 3, comma 1, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, non rappresentano, di per sè, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perchè esse, anche se non manifestate in atti «tipizzanti», debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. E' appunto questo «nesso» il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.».

Deve, pertanto, ritenersi che la condotta addebitabile al senatore Iannuzzi, astrattamente idonea, nella sua specificità e gravità ad integrare un illecito, esula dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non presenta oggettivamente alcun legame con atti parlamentari neppure nell'accezione più ampia e come tale dovrebbe rientrare nella cognizione riservata al sindacato giurisdizionale.

Le opinioni manifestate dal senatore Iannuzzi non possono, per carenza del nesso funzionale, ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi per esse non è invocabile l'immunità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione.

Nel caso in esame la condotta per la quale è processo si è svolta nell'ambito dell'esercizio della non occasionale attività di giornalista svolta dall'imputato, titolare di una rubrica settimanale fissa su un periodico; la prospettazione difensiva - l'aver anche in sede parlamentare, in tempi e con modalità non precisati, sovente stigmatizzato la gestione dei c.d. "pentiti", e la loro attendibilità - oltre che generica, non spiega quale fosse la rilevanza politica del prospettare collegamenti tra la persona assassinata e sodalizi criminali di tipo mafioso.

PQM

visto l'art. 68 Cost. e 3 l. 140/2003

chiede che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato voglia dichiarare che i fatti oggetto del procedimento, relativi l'articolo a firma del sen. Raffaele Iannuzzi, intitolato "Il codice segreto dell'ultimo pentito", pubblicato sul periodico Panorama il 10.10.2002, non concernono opinioni espresse da parlamentare nell'esercizio delle funzioni ex art. 68 comma 1° Cost.

AL

Manda la cancelleria a trasmettere copia degli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

Rinvia per la prosecuzione dell'udienza preliminare al 27-6-2006 alle ore 12

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.30

Stu

Il Giudice dr. Antonio Corte

A. Corte